
Legge partecipazione lavoratori impresa

Analisi delle disposizioni della Legge 76/2025 pubblicata in
Gazzetta Ufficiale

CZP&Co.

Roma, 27 maggio 2025

Legge partecipazione lavoratori impresa

Analisi delle disposizioni della Legge 15 maggio 2025, n. 76, pubblicata in Gazzetta Ufficiale

CZP&Co.

Introduzione

Il provvedimento, approvato in via definitiva dal Senato il 14 maggio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lunedì 26 maggio, si compone di 15 articoli e introduce misure volte a promuovere la partecipazione dei lavoratori alla vita aziendale.

Il provvedimento entrerà in vigore a partire dal 10 giugno 2025.

EXCELLERA
ADVISORY GROUP

CAPO I FINALITÀ E ATTUAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI

Articolo 1 (Finalità e oggetto)

L'articolo definisce le finalità della presente legge, volta a disciplinare la partecipazione dei lavoratori, in ambito gestionale, economico-finanziario, organizzativo e consultivo, alla vita dell'impresa. In particolare, regola le modalità attraverso cui i lavoratori possono prendere parte alla gestione, all'organizzazione, alla distribuzione dei profitti e dei risultati, nonché alla proprietà aziendale, e individua strumenti di promozione e incentivazione delle diverse forme di partecipazione. L'obiettivo del provvedimento è rafforzare la collaborazione tra datori di lavoro e lavoratori, tutelare e accrescere i livelli occupazionali, e valorizzare il lavoro sia sul piano economico che sociale. Infine, la legge introduce disposizioni volte ad ampliare e consolidare processi di democrazia e sostenibilità all'interno delle imprese

Articolo 2 (Definizioni)

L'articolo definisce i concetti chiave per l'applicazione della legge. In particolare, viene chiarito che per "partecipazione gestionale" si intende la collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell'impresa, mentre la "partecipazione economica e finanziaria" riguarda la loro partecipazione ai profitti e risultati, anche tramite strumenti come l'azionariato. La "partecipazione organizzativa" si riferisce al coinvolgimento nelle

decisioni relative alle fasi produttive e organizzative, e la “partecipazione consultiva” è quella che si esercita attraverso pareri e proposte sulle decisioni aziendali. Si specifica altresì cosa si intende per “contratti collettivi”, includendo quelli nazionali, territoriali e aziendali stipulati da rappresentanze sindacali riconosciute, e per “enti bilaterali”, ossia organismi promossi da associazioni di datori e lavoratori per la regolazione del mercato del lavoro.

CAPO II PARTECIPAZIONE GESTIONALE DEI LAVORATORI

Articolo 3 (Partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza)

L’articolo sancisce che, nelle imprese con sistema dualistico, lo statuto può prevedere – se stabilito da contratti collettivi – la presenza di rappresentanti dei lavoratori dipendenti nel consiglio di sorveglianza, inclusi quelli aderenti a piani di partecipazione finanziaria. Le modalità di selezione sono definite dagli stessi contratti collettivi, nel rispetto dei requisiti richiesti per i membri del consiglio.

Articolo 4 (Partecipazione al consiglio di amministrazione)

L’articolo prevede che, nelle società senza sistema dualistico, lo statuto possa consentire la nomina di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione e nel comitato di controllo, se previsto dai contratti collettivi. Tali rappresentanti sono scelti dai lavoratori secondo le modalità definite nei contratti collettivi e devono possedere specifici requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità. Inoltre, non possono assumere incarichi direttivi nella stessa impresa per tre anni dopo la fine del mandato, salvo già ricoperti.

CAPO III PARTECIPAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEI LAVORATORI

Articolo 5 (Distribuzione degli utili)

L’articolo dispone che per l’anno 2025 in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, il limite dell’importo complessivo dei premi di risultati soggetti all’imposta sostitutiva è elevato a 5.000 euro lordi rispetto ai precedenti 3.000.

Articolo 6 (Piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori)

L’articolo dispone che nelle aziende oggetto della presente normativa possono essere previsti piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Tali piani possono individuare, oltre agli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società, anche l’attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato. Per l’anno 2025, i dividendi dei lavoratori derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50 per cento del loro ammontare.

Articolo 7 (Piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro)

L'articolo dispone che le aziende possano promuovere l'istituzione di commissioni paritetiche, composte in eguale numero dei rappresentanti dell'impresa e dei lavoratori, finalizzate alla predisposizione di proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi e dei servizi dell'organizzazione del lavoro.

Articolo 8 (Soggetti di riferimento della partecipazione organizzativa)

L'articolo dispone che le aziende possano prevedere nel proprio organigramma, in esito a contratti collettivi aziendali, le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro, della conciliazione e della genitorialità, nonché quelle dei responsabili della diversità e dell'inclusione delle persone con disabilità. L'articolo dispone altresì che le imprese che occupano meno di trentacinque lavoratori possano favorire, anche attraverso gli enti bilaterali, forme di partecipazione dei lavoratori all'organizzazione delle imprese stesse.

CAPO V PARTECIPAZIONE CONSULTIVA DEI LAVORATORI

Articolo 9 (Consultazione preventiva)

Dispone che nell'ambito di commissioni paritetiche, le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore possono essere consultati in merito alle scelte aziendali. Inoltre, prevede che a definire la composizione delle commissioni paritetiche per la partecipazione consultiva, nonché le sedi, i tempi e le modalità di quest'ultima siano i contratti collettivi. Infine, stabilisce che, nel caso di consultazione sugli argomenti di competenza negoziale, le commissioni paritetiche possano fornire materiali ed elementi utili al tavolo contrattuale.

Articolo 10 (Procedura di consultazione)

Prevede che il datore di lavoro convochi la commissione paritetica di cui al precedente articolo tramite comunicazione scritta, trasmessa anche tramite PEC. Inoltre, stabilisce che la consultazione debba avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza di convocazione. Inoltre, dispone in merito alle modalità di partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dispone che la consultazione si intenda conclusa a dieci gironi dal suo inizio. Il datore di lavoro convoca la commissione entro trenta giorni dalla chiusura della procedura al fine di illustrarne i risultati e l'eventuale mancato recepimento dei suggerimenti. Infine, dispone in merito al vincolo di riservatezza della consultazione e in materia di risoluzione delle controversie. Non da ultimo, prevede che, al termine della procedura, le aziende possano dare avvio alla definizione congiunta di piani di miglioramento e innovazione.

Articolo 11 (Salvaguardia dei contratti collettivi)

L'articolo stabilisce che siano fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi rispetto alla disciplina della partecipazione consultiva dei lavoratori.

CAPO VI FORMAZIONE E CONSULENZA ESTERNA

Articolo 12 (Formazione dei rappresentanti dei lavoratori)

L'articolo stabilisce che, ai fini dello sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche, specialistiche e trasversali, sia prevista una formazione, anche in forma congiunta, di almeno dieci ore annue per i rappresentanti facenti parte delle commissioni paritetiche, nonché per coloro che partecipano al consiglio di sorveglianza e al consiglio di amministrazione. Tali corsi di formazione possono essere finanziati attraverso gli enti bilaterali, il Fondo nuove competenze e i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua.

CAPO VII ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PERMANENTE PER LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

Articolo 13 (Introduzione dell'articolo 17-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, concernente l'istituzione della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori)

L'articolo prevede l'istituzione, presso il CNEL, della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori.

La Commissione è composta da un rappresentante del CNEL e uno del Ministero del Lavoro, da sei esperti indicati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presso il CNEL e altri sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presso il CNEL. Infine, si compone di tre esperti di diritto del lavoro e relazioni industriali o di gestione e organizzazione aziendali, scelti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presso il CNEL. Il Presidente è eletto a maggioranza tra i membri della Commissione. I componenti sono, invece, nominati con decreto del Ministro del lavoro, su indicazione degli organismi competenti, e restano in carica per cinque anni. Con decreto del Ministro del lavoro, sono anche indicate le modalità per la designazione degli esperti che comporranno la Commissione.

La Commissione ha il compito di pronunciarsi con parere non vincolante su controversie interpretative sulle modalità di svolgimento delle procedure previste nelle imprese, propone misure correttive in caso di violazione di norme procedurali sulla partecipazione dei lavoratori, si occupa della definizione della prassi per la partecipazione dei lavoratori, redige ogni due anni una relazione sul tema, propone al CNEL misure per incoraggiare la partecipazione dei lavoratori e raccoglie verbali delle riunioni degli organismi paritetici.

Infine, si dispone che non sono previsti compensi per i componenti e i partecipanti alle riunioni della Commissione e che il CNEL provvede al funzionamento della stessa con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 14 (Applicabilità alle società cooperative)

L'articolo dispone che le disposizioni della legge si applichino anche, per quanto compatibili, alle società cooperative.

Articolo 15 (Copertura finanziaria)

L'articolo reca le coperture finanziarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge. In particolare, dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di distribuzione degli utili ai lavoratori dipendenti e dai Piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori, pari a 70 milioni di euro per il 2025 e 800.000 euro per il 2026, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'apposito fondo per partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa. Il medesimo fondo è incrementato di 100.000 euro per il 2027.

CATTANEO ZANETTO POMPOSO & CO.
POLITICAL INTELLIGENCE · LOBBYING · PUBLIC AFFAIRS

PART OF

EXCELLERA
ADVISORY GROUP